



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Sezione Diciottesima Civile**

*(Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020,  
convertito in legge n.27/2020)*

**IL GIUDICE**

- **Il giorno** **alle ore**
  - *Visto l'art. 221 della l. 77/20 di conversione del d.l. 34/20;*
  - *Letto altresì il decreto del Presidente F.F. del Tribunale comunicato con nota prot. n. 9480 del 22 luglio 2020*
  - visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
  - viste le note depositate dalle parti;
- emette il seguente provvedimento depositato telematicamente come risultante da console;

N. R.G. 23543/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice \_\_\_\_\_, ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nella causa civile promossa da C. , nata il  
in Brasile; J , nato il in Brasile,  
in proprio e, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, anche  
in nome e per conto delle figlie minori J , nata il  
in Brasile e G , nata il  
in Brasile; L , nata il in Brasile, in  
proprio e, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, anche in  
nome e per conto della figlia minore V  
, nata il in Brasile; M , nata  
il in Brasile; S , nata il in Brasile,  
con il patrocinio dell'avv.to S (c.f. B );  
- ricorrenti -

nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, non costituito;

- convenuto contumace -

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

ooo

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro *status* di cittadini italiani in virtù  
della comune discendenza da (o ), cittadino italiano  
nato a , successivamente emigrato in Brasile ed ivi  
deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (docc. 9 e 30).

Il Ministero, ritualmente citato, non si è costituito.



La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.

Dall'esame di tale documentazione, emerge che la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta per via paterna e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

I ricorrenti hanno dato prova di avere presentato nel gennaio 2020, presso il Consolato Generale d'Italia a Porte Alegre, territorialmente competente in base alla residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, ottenendo di essere inseriti nella relativa lista d'attesa.

Tuttavia, i ricorrenti deducono che, come indicato sul sito web della stessa rappresentanza diplomatico-consolare competente, le convocazioni dei richiedenti risultano al momento sospese fino a nuovo avviso e non è possibile fare una stima dei tempi che saranno necessari per vedere istruita la propria domanda.

Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.



Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate.

Così deciso in                      in data

il Giudice

E

